

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita in ROMA, a seguito delle indicazioni emerse dall'Assemblea dei Sindaci del 16.11.1999 presso Palazzo Marini, l'ASSOCIAZIONE dei Comuni pari o inferiori a 5.000 abitanti denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei PICCOLI COMUNI D'ITALIA"
2. L'ASSOCIAZIONE (così verrà abbreviato il nome in tutto il testo del presente Statuto) potrà aderire ad Associazioni a livello nazionale con analoghe finalità. Ne possono fare parte Associazioni spontanee Regionali o Provinciali regolarmente costituite, al momento dell'approvazione del presente Statuto, o costituende, ovvero che si costituiranno anche in seguito, purché con analoghe finalità.
3. Aderiscono all'ASSOCIAZIONE i Comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 5000 abitanti e le Associazioni Regionali o Provinciali dell'A.N.P.C.I. Essi compilano il modulo di iscrizione nel quale indicano i propri dati allegando la deliberazione dell'organo competente. L'adesione si completa con il versamento della quota prevista e la sottoscrizione dello Statuto dell'Associazione.
4. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti sociali e di versare la quota annuale di adesione. Essi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, dei regolamenti e per la nomina ed eventualmente la revoca degli Organi Direttivi dell'Associazione. La partecipazione temporanea alla vita associativa è esclusa .
5. L'adesione ad Associazioni Regionali o Provinciali comporta automaticamente l'adesione all'ANPCI nazionale.
6. L'ASSOCIAZIONE ha sede in Roma.

Art. 2 – Finalità

- 1 L'ASSOCIAZIONE nasce a difesa dei Piccoli Comuni, di quelli cioè pari o inferiori a 5.000 abitanti, raccogliendo e facendo propria anche l'eredità culturale, programmatica ed ideologica dell'Associazione delle Civiltà Comunali, e si prefigge principalmente i seguenti scopi:
 - a) svolgere azione di promozione e tutela delle autonomie e delle risorse locali nell'ambito delle attuali suddivisioni amministrative;
 - b) rappresentare gli interessi dei Comuni associati dinanzi agli organi centrali dello Stato, agli Organismi Comunitari, al Comitato delle Regioni e ad ogni altro organismo istituzionale;
 - c) promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti Locali e proporre le soluzioni relative avanzando tempestivamente e con determinazione agli organi responsabili richieste e proposte volte allo sviluppo di tutte le realtà comunali più piccole ed al miglioramento della vita amministrativa degli Enti Locali;
 - d) partecipare nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti;
 - e) svolgere azione di informazione degli Enti associati attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte ecc. che riguardino i medesimi e l'attività dell'ASSOCIAZIONE.
 - f) promuovere e coordinare le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;
 - g) promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei piccoli Comuni anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali;
 - h) effettuare ogni attività connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi studi, ricerche, attività editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione.

Art. 3 – Iscrizione – recesso – decadenza e/o esclusione

1. L'iscrizione all'ANPCI da parte dei Comuni singoli o associati avviene a seguito di formale deliberazione degli organi competenti dei soggetti associandi, debitamente documentata e comunicata all'Associazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo che il Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione disponga diversamente e per giusti motivi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'adesione è gratuita, salvi i contributi annuali, e si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La partecipazione all'associazione non è cedibile in alcun modo. La quota non è rivalutabile.
4. La decadenza e/o esclusione, per giusti e gravi motivi, è dichiarata dal Comitato Direttivo Nazionale, previa diffida con decisione portata formalmente a conoscenza dell'Ente interessato.
5. I rappresentanti dell'Ente che ha deliberato il recesso decadono dalla carica nazionale o regionale eventualmente ricoperta negli organi dell'ANPCI

Art. 4 – Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari per provvedere al raggiungimento delle finalità dell'ASSOCIAZIONE sono costituiti dalle contribuzioni che verranno versate annualmente dai singoli Comuni associati, dalle Associazioni Regionali e Provinciali, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, da contributi nazionali, regionali o provinciali, da contributi facoltativi e da sopravvenienze attive di qualsiasi genere, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) interessi attivi, finanziamenti e contributi da parte di Enti, Associazioni, Persone fisiche o giuridiche, lasciti, donazioni, elargizioni o atti di liberalità in genere, contributi di organismi internazionali, ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione, etc..
2. I Comuni e le Associazioni che cessano di fare parte dell'ANPCI non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.
3. In ogni caso è fatto divieto di distribuzione agli associati di somme a qualunque titolo, anche indirettamente, quali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo diversamente imposto dalla legge, ovvero da raccolta di fondi già destinati. La scelta della destinazione di quei fondi può anche essere fatta dal Consiglio Direttivo.
Possono essere fatti salvi unicamente e sempre su libera disposizione della Presidenza, eventuali rimborsi spese documentati, relativamente ad attività svolte dagli Associati nell'interesse dell'Associazione.
4. Il bilancio consuntivo (esercizio sociale) si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art.5 - Organi dell'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione con durata del mandato amministrativo di cinque anni:
 - la Conferenza Nazionale dei Sindaci (C.N.d.S.)
 - il Comitato Direttivo Nazionale (C.D.N.)
 - il Presidente
 - l'Ufficio di Presidenza
 - il Tesoriere
2. E' Organo di controllo il Revisore dei Conti. Esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato

Art. 6 – Conferenza Nazionale dei Sindaci

1. **L'Assemblea o C.N.d.S.** è composta dai Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri) dei Comuni aderenti alle Associazioni Regionali, o di quelle Provinciali ove non esista la Regionale, e dei Comuni singoli associati.
2. Fanno parte di diritto della Conferenza Nazionale dei Sindaci i membri del gruppo costituente dell'ANPCI e gli ex Presidenti e Vicepresidenti.
3. La C.N.d.S. si riunisce almeno una volta l'anno e dopo la tornata elettorale ordinaria per la verifica dell'attuazione del programma, per le eventuali modifiche statutarie e per il rinnovo degli Organismi Nazionali dell'ASSOCIAZIONE. Va convocata con avviso da affiggere nella sede nazionale e con comunicazione via fax o via e-mail almeno quindici giorni prima dell'evento.
4. Spetta alla C.N.d.S.:
 - a- eleggere nella prima riunione utile dopo la scadenza elettorale ordinaria amministrativa:
 - il Comitato Direttivo Nazionale;

- il Presidente;
 - il Revisore dei Conti
- b- approvare le linee programmatiche verificandone puntualmente l'attuazione;
 - c- dibattere e deliberare sui problemi che interessano le autonomie locali in generale e degli associati in particolare;
 - d- deliberare sugli argomenti iscritti all'o.d.g.;
 - e- deliberare sulle modifiche statutarie.
 - f- approvare il rendiconto, verificato dal CDN, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
5. Potranno essere tenute riunioni straordinarie ogni qual volta il C.D.N. lo deliberi o ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Comuni associati.
 6. Le riunioni saranno valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Comuni Associati, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Comuni Associati.
 7. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti. E' sempre espresso voto singolo. Per le modifiche allo STATUTO è necessaria l'approvazione da parte dei due terzi dei delegati.
 8. tutte le convocazioni dovranno essere previamente comunicate agli associati con un preavviso di almeno sette giorni, anche tramite fax o posta elettronica.
 9. tutti gli associati hanno diritto di richiedere, a proprie spese, copia delle delibere del C.N.d.S. e dei documenti ivi allegati.
 10. La CNDS può dichiarare la decadenza e la revoca in tutto o in parte degli Organi Direttivi per gravi motivi, per la perdita dei requisiti, per azione contraria ai principi ispiratori dell'Anpci. La delibera va assunta, in seconda convocazione, a maggioranza dei 2/3 dei presenti su richiesta della Presidenza o di almeno 1/5 degli iscritti.

Art. 7 – Il Comitato Direttivo Nazionale

1. Il Comitato Direttivo Nazionale, di durata quinquennale in conformità con la legge elettorale comunale e provinciale, è composto fino a 50 Associati di cui fino a 30 (2/3) eletti dalla Conferenza Nazionale dei Sindaci e fino a 20 (1/3) cooptati dal C.D.N..
2. Nel Comitato Direttivo Nazionale, eletto dopo ogni tornata elettorale ordinaria dei Comuni, dovrà essere preferibilmente garantita la presenza di almeno un associato per ogni Regione.
3. Il C.D.N. è convocato dal Presidente con avviso scritto (anche via fax o posta elettronica) almeno sette giorni prima della riunione. Esso può essere anche convocato con richiesta di minimo 15 membri del C.D.N., con obbligo di convocazione entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta.
4. Le deliberazioni del C.D.N. sono valide solo se assunte con la presenza della metà dei componenti in prima convocazione, e con qualsiasi numero in seconda.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;
6. Il Comitato Direttivo Nazionale assume decisioni in ordine a:
 - a – la predisposizione e l'approvazione del bilancio annuale entro il 31 dicembre ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 31 marzo;
 - b – la programmazione dell'attività dell'ASSOCIAZIONE secondo gli indirizzi della C.N.d.S.
 - c – l'approvazione dei Regolamenti
 - d – la partecipazione dell'ASSOCIAZIONE a Società;
 - e – le contribuzioni a carico delle Associazioni Regionali e Provinciali ovvero dei Comuni singoli associati per il finanziamento dell'Associazione;
7. I membri del C.D.N. possono essere dichiarati decaduti per la mancata partecipazione al Comitato. Possono essere revocati con deliberazione della CNDS ai sensi del comma 10) art. 6 del presente Statuto.

Art. 8 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. E' eletto, a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti), nella prima riunione utile dopo la tornata elettorale ordinaria dei Comuni. Ha durata quinquennale, come per il CDN.
2. Presiede la Conferenza Nazionale dei Sindaci, il Comitato D.N. e l'Ufficio di Presidenza
3. Partecipa ai lavori delle Associazioni Regionali.

4. Nomina fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed il Tesoriere con potere di firma. Il Tesoriere potrà indicare l'Istituto di Credito ove far confluire le risorse ed emettere gli ordinativi di pagamento o gli assegni di conto.
5. Effettua la nomina di rappresentanti dell'ANPCI nelle istituzioni, in Commissioni ed in Enti e Società esterni
6. In caso di cessazione, o di impedimento, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente Vicario che convoca, in caso di cessazione per qualsiasi motivo, entro sei mesi la Conferenza Nazionale dei Sindaci per l'elezione del nuovo Presidente. Può essere revocato ai sensi del comma 10), art. 6 del presente Statuto

Art. 9 – Ufficio di Presidenza

1. E' costituito dal Presidente che lo presiede, da uno o più vice presidenti e da un numero di membri tutti scelti dal Presidente, che conserva anche il potere di revoca degli stessi, fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale, o fra persone altamente qualificate che hanno dimostrato vero e profondo interesse ai problemi dei Piccoli Comuni e dell'Anpci, in numero non superiore a 12.
2. E' organo esecutivo per l'attuazione dei programmi dell'Associazione secondo gli indirizzi del C.D.N
3. Il Presidente può nominare un Direttore Generale. La nomina va comunicata all'Ufficio di Presidenza nella sua prima riunione utile

Art. 10 – Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla C.N.d.S., dura tre anni e può essere riconfermato;
2. Egli controlla il buon andamento dei conti dell'ASSOCIAZIONE e presenta la sua relazione entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce il conto stesso.

Art. 11 – Gratuità degli incarichi

1. Il C.D.N., il Presidente, i Vice Presidenti ed il Revisore dei Conti durano in carica il tempo del mandato amministrativo, possono essere riconfermati e, comunque, rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
2. Le funzioni dei componenti il C.D.N., del Presidente, dei Vice Presidenti e dell'Ufficio di Presidenza sono gratuite e non potranno essere svolte da chi riveste analogo incarico in associazioni nazionali di Comuni con le stesse finalità.

Art. 12 – Durata e scioglimento dell'Associazione

1. L'associazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento della stessa può avere luogo per deliberazione della C.N.d.S.. In caso di scioglimento, il C.N.d.S. nomina uno o più liquidatori con pieni poteri a ciò finalizzati. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione del C.N.d.S. e ad opera dei liquidatori, a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe o comunque di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. I Comuni aderenti che nel corso degli anni dovessero superare il limite dei 5000 abitanti continuano ad essere soci e conservano tutti i diritti, fino al loro recesso.
2. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e che non superino i 15.000 abitanti possono aderire solo se esplicitamente indicano nell'atto deliberativo di condividere le finalità e le scelte dell'Associazione e di adoperarsi perché vengano riequilibrati i rapporti fra comuni dando a tutti uguale capacità di rappresentanza politica. Tali comuni sono ammessi su deliberata deroga del Presidente da comunicare al Comitato Direttivo.
3. Per quanto non espressamente citato nel presente STATUTO si rinvia agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile riguardanti le Associazioni Riconosciute.
4. Lo Statuto Nazionale integra e sostituisce quelli regionali e provinciali. Le norme contenute negli stessi in contrasto con esso sono inefficaci